

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 13/2008 del 31 maggio 2008

ABOLIZIONE ICI PRIMA CASA

DL 93/2008 in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008

Il Consiglio dei Ministri riunitosi lo scorso 21 maggio 2008, ha varato un decreto legge contenente misure urgenti in materia fiscale tra cui l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, ovvero, per precisione, sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

In particolare è previsto che l'abolizione avrà effetto già a partire dall'acconto di giugno e riguarderà tutte le prime case e le relative pertinenze (garage, cantine e soffitte) ad esclusione dei fabbricati di alto valore come le ville, i castelli e le abitazioni di lusso, ossia quelli accatastati nelle categorie A1, A8 e A9 (per le quali continua comunque ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto n. 504 del 1992).

Chi ha già pagato l'acconto potrà chiedere il rimborso/compensazione.

E' stato altresì istituito un apposito fondo presso il ministero degli Interni attraverso il quale verranno rifinanziati i Comuni per gli introiti persi con l'abolizione dell'imposta.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Finanziaria 2008, legge n. 244 del 24/12/2007 – art. 1 comma 91

Come già anticipato (cfr ns Promemoria 6 del 15 febbraio 2008) la finanziaria 2008 ha riaperto i termini per le rivalutazione delle partecipazioni (qualificate e non) e dei terreni/aree edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2008.

Le rivalutazioni devono avvenire sulla base di una perizia redatta da un professionista abilitato che deve essere riferita alla data del 1° gennaio 2008 e asseverata **entro il 30 giugno 2008**.

L'imposta sostitutiva, da calcolare sul valore risultante dalla perizia (e non su quello del plusvalore emergente), è pari:

- al 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni/aree edificabili;
- al 2% per le partecipazioni non qualificate.

Anche il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al **30 giugno 2008**.

DIRITTO ANNUALE 2008

decreto interministeriale del 01/02/2008 (G.U. n. 54 del 04/03/2008)

Il Diritto Annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno a favore della **Camera di Commercio** competente territorialmente (L. 580/93 Art. 18).

La misura del diritto annuale per il 2008 è la seguente:

	€	Unità locali €
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del R.I.	88,00	18,00
Società semplici agricole	88,00	18,00
Società semplici non agricole	144,00	29,00
Imprese iscritte nella sezione ordinaria	Nota 1	Nota 2
Società tra avvocati ex art.16, c.2, D.Lgs. 96/2001	170,00	34,00
U. locali di imprese estere iscritte al REA (per ogni unità)	110,00	

Nota 1 - per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, ancorché annotate nella sezione speciale, l'importo da versare si ottiene applicando al fatturato realizzato nel 2007, la misura fissa e le aliquote riportate nella sottostante tabella:

Scaglioni di fatturato		Misura fissa e aliquote	Scaglioni di fatturato		Misura fissa e aliquote
da Euro	a Euro		da Euro	a Euro	
0	100.000	200 euro	Oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
Oltre 100.000	250.000	0,015%	Oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
Oltre 250.000	500.000	0,013%	Oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
Oltre 500.000	1.000.000	0,010%	Oltre 50.000.000		0,001% (max 40.000 euro)

Nota 2 - le imprese con unità locali diverse dalla sede principale devono versare, per ognuna di esse, a favore delle Camere di Commercio ove sono ubicate le singole unità locali, un diritto annuale supplementare di importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro.

Il pagamento va effettuato, telematicamente entro il termine previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi (per le imprese con esercizio fiscale chiuso al 31 dicembre 2007, il termine scade il quindi il 16 giugno 2008, rinviabile al 16 luglio con maggiorazione dello 0,40%). Le imprese neo iscritte devono effettuare il versamento all'atto dell'iscrizione o al più tardi entro 30 giorni dalla stessa.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo

essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.
Cordiali saluti.